

QUESITI E RISPOSTE

PROCEDURA APERTA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX DUFOUR A GENOVA CORNIGLIANO” AGGIORNATO AL 14/08/2018

Quesito n. 25 del 13/08/2018

Si chiede se sia consentita la partecipazione alla procedura in oggetto dei progettisti che hanno redatto il progetto posto a base di gara e/o sue singole parti.

Risposta a quesito n. 25

In conformità con quanto previsto al Par. II.2.1 della Linea Guida A.N.A.C. n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 (“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”), non è a priori esclusa la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva del progettista che ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in ragione delle motivazioni esposte nella citata Linea guida, tenendo anche in considerazione la tipologia della procedura selettiva, il materiale fornito in sede di gara ed il tempo concesso per la presentazione delle offerte.

Quesito n. 24 del 13/08/2018

Si chiede se sia ancora possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio oltre la data dell’ultimo previsto nel disciplinare (6/8/2018). Tale richiesta è giustificata dal fatto che la scadenza per la consegna delle offerte è il 3/09/2018, quindi quasi un mese dopo l’ultima data utile per il sopralluogo di cui sopra.

Risposta a quesito n. 24

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si conferma che le uniche date disponibili per effettuare il sopralluogo obbligatorio sono quelle indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara. Si evidenzia inoltre che il citato bando di gara è stato pubblicato su G.U.R.I. in data 16/07/2018, ossia quasi un mese prima dell’ultima data disponibile per il sopralluogo e che, pertanto, gli operatori economici interessati hanno avuto un ampio arco temporale durante il quale visionare gli atti di gara e prenotarsi a una delle due date dei sopralluoghi.

Quesito n. 23 del 10/08/2018

Split payment. Non più in vigore per i professionisti. Chiediamo conferma.

Risposta a quesito n. 23

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto dignità”), è attualmente previsto che, in materia di split payment, le disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 non si applichino agli operatori economici i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Quesito n. 22 del 10/08/2018

Nel capitolato si parla di “procedimento ambientale” ai sensi del D.Lgs. 152/2006. “In parallelo alle attività di progettazione oggetto del presente affidamento, Sviluppo Genova avvierà per le aree interessate un procedimento ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06. L’Affidatario sarà quindi tenuto a coordinarsi con i tecnici incaricati di tale progettazione ed eventualmente ad integrare e recepire negli elaborati progettuali le indicazioni e i vincoli che potranno emergere nell’ambito dell’Analisi di Rischio sito specifica che sarà predisposta”.

Di che trattasi?

Risposta a quesito n. 22

Tale aspetto è meglio illustrato nel par. 10.1.4 della Relazione Generale fornita, cui si rimanda per i richiesti approfondimenti.

Quesito n. 21 del 10/08/2018

In cosa consiste la richiesta di riqualificazione dei volumi esistenti?

Risposta a quesito n. 21

Si tratterà in particolare di una riverifica ed eventualmente risistemazione degli impianti esistenti, progettata a seguito di una verifica anche energetica globale del complesso.

Quesito n. 20 del 10/08/2018

In alcuni elaborati è indicata una “serra bioclimatica”. È una esigenza motivata e di cui bisognerà tenere conto nel progetto?

Risposta a quesito n. 20

La “serra bioclimatica” è citata all’interno degli elaborati anche come “veranda vetrata”. Si tratta di un elemento che consente l’interconnessione del volume nuovo con quello esistente mantenuto che costituirà uno degli elementi caratterizzanti dell’intervento dal momento che consentirà di dotare il complesso di uno spazio di dimensioni interessanti fruibile per attività all’aperto ma comunque al di sotto di una copertura.

Si ritiene necessario quindi che il progetto debba tener conto di tale previsione.

Quesito n. 19 del 10/08/2018

Art. 19 SPESE PER LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE.

A quanto ammontano?

Risposta a quesito n. 19

La quantificazione dei costi relativi alle spese relative alle pubblicazioni obbligatorie potrà essere effettuata soltanto al momento della trasmissione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’esito di gara.

Quesito n. 18 del 10/08/2018

Art. 9 T.2.2. – utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (metodo B.I.M.).

Dal momento che gli elaborati forniti sono in formato dwg e che pure gli elaborati da produrre dovranno essere nello stesso formato, chiediamo di specificare la necessità della richiesta.

Risposta a quesito n. 18

In armonia con l’orientamento espresso dal vigente contesto normativo, la Stazione Appaltante ha ritenuto di premiare l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (metodo B.I.M.), tenendone conto ai fini dell’attribuzione del

punteggio relativo all'elemento T.2.2 – Modalità di esecuzione del servizio, di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara.

Quesito n. 17 del 10/08/2018

Art. 9 T.2.1. che tipo di formato deve avere il cv delle persone del team (se previsto formato specifico)?

Risposta a quesito n. 17

All'art. 9 del Disciplinare di Gara non è richiesta la necessaria presentazione dei curricula delle professionalità che saranno impiegate nello svolgimento del servizio, ma unicamente l'indicazione di tali professionalità e la produzione di schede illustranti il curriculum vitae di queste ultime. Pertanto, non è richiesto alcun particolare formato per la presentazione delle citate schede, né degli eventuali curricula che l'offerente potrà comunque decidere di allegare.

Quesito n. 16 del 10/08/2018

Art. 4.2.3 comma b) cosa si intende per "servizi di punta"?

Risposta a quesito n. 16

Ai fini di quanto previsto all'art. 4.2.3 comma b) del Disciplinare di Gara, per "servizi di punta" devono intendersi i due servizi, che rispecchino i requisiti e le caratteristiche richieste da tale disposizione del disciplinare, scelti dal concorrente come più significativi fra gli altri servizi espletati che pur avrebbero potuto essere utilmente presentati.

Quesito n. 15 del 10/08/2018

Art. 4.2.3 comma b) per lavori analoghi si possono intendere progetti anche complessi di sedi associative, caritative, sociali che non comprendano specificamente impianti sportivi?

Risposta a quesito n. 15

Come già ribadito in occasione della risposta al quesito di gara n. 6, a cui in questa sede si rimanda, in relazione alla categoria "Edilizia", è ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti ad un grado di complessità pari o superiore a quello previsto dalle categorie progettuali E.12 ed E.20 indicate nel Disciplinare di Gara.

Quesito n. 14 del 10/08/2018

Per la determinazione dei 5 (4.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) / 10 (4.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE) esercizi trascorsi a cui fare riferimento antecedente la data di pubblicazione del bando, dobbiamo prendere come riferimento di partenza il 2017 o 2018?

Risposta a quesito n. 14

Ai fini di quanto previsto agli artt. 4.2.2 e 4.2.3 del Disciplinare di Gara, per la determinazione degli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si precisa che, come sostenuto anche dall'A.N.A.C. (Cfr. ad es. Parere n. 201 del 18 dicembre 2013), occorre fare riferimento alla nozione di "esercizio", inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l'anno solare. Pertanto, essendo ancora in corso l'esercizio relativo all'anno 2018, il primo esercizio utile per l'indicazione di quanto richiesto dai sopra citati articoli del Disciplinare di Gara è quello relativo al 2017.

Quesito n. 13 del 10/08/2018

Siamo a richiedere se è possibile cambiare il nominativo del capogruppo del costituendo raggruppamento, rispetto a quanto comunicato in sede di sopralluogo.

Risposta a quesito n. 13

Si conferma che è possibile cambiare il nominativo del capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo rispetto a quanto comunicato in sede di sopralluogo, purché:

- vengano rispettati i limiti stabiliti dalla vigente normativa e dagli atti di gara (ad es. divieto di partecipare in più raggruppamenti e divieto di partecipare come singolo operatore economico e come raggruppato)
- il nuovo capogruppo abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio personalmente o delegando un soggetto che non sia stato delegato da altri operatori economici concorrenti (è, al contrario, ammesso che l'operatore sia stato delegato da altri soggetti componenti il costituendo raggruppamento).

Quesito n. 12 del 09/08/2018

A pag. 23 del Disciplinare di Gara, art. 14) Contenuto della Busta C – Offerta Economica, si richiede compilazione del documento “Elenco delle Voci di Prezzo – Offerta Economica e temporale” consegnato in sede di sopralluogo, “esplicitando, ex art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara.”

Nel modello da Voi consegnato non sono presenti le voci “costi della manodopera” né “oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Si chiede cortesemente se tale richiesta sia un refuso o se si debba integrare l’offerta economica con una dichiarazione in merito alle due voci succitate non presenti nel modello consegnato.

Risposta a quesito n. 12

Si conferma che l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali nell’art. 14 del Disciplinare di Gara costituisce un mero refuso.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, l’indicazione di tali specifiche voci è esclusa in relazione ai servizi di natura intellettuale, quali quelli oggetto della presente procedura di gara.

Quesito n. 11 del 07/08/2018

Sono a richiedere chiarimento in merito all’interpretazione della dicitura “avviati e conclusi” riguardo ai tre incarichi di progettazione presentati per la valutazione del merito tecnico;

(art. 9 – T.1 Merito tecnico – Il concorrente dovrà produrre documentazione tecnica attestante la propria professionalità, relativa ad un massimo di 3 incarichi di progettazione avviati e conclusi negli ultimi dieci anni e ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione professionale. La documentazione dovrà essere prodotta sotto forma di relazione descrittiva e/o grafica e/o topografica, per un numero massimo di 3 facciate (esclusa copertina) per ognuno degli interventi illustrati).

È da ritenersi che l’incarico è stato svolto “interamente” nei 10 anni precedenti alla gara oppure si può intendere che l’incarico è stato “terminato” entro il 10° anno precedente la gara seppure avviato negli anni precedenti?

Nel caso in questione siamo a richiedere se è ritenuta possibile la presentazione di un servizio con progettazione (comprensiva di progetto preliminare, definitivo, esecutivo) iniziata in data antecedente al decennio, con fase di costruzione rientrante in parte nel decennio e con ultimazione e collaudo dell’edificio entro il decennio.

Risposta a quesito n. 11

Si conferma che, secondo quanto indicato all'art. 9 del Disciplinare di Gara, i 3 incarichi di progettazione ritenuti dal concorrente particolarmente significativi dovranno essere stati interamente avviati e conclusi nell'arco degli ultimi 10 anni.

Quesito n. 10 del 07/08/2018

Con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui alla pagina 19 del Disciplinare di Gara, si evidenzia che effettuando l'accesso al link indicato viene richiesto, per poter procedere alla compilazione on-line, l'inserimento/importazione di un file che non è presente nei documenti di gara.

Si chiede se è possibile inserire tale file nei documenti di gara.

Risposta a quesito n. 10

Attraverso il link indicato nel Disciplinare di Gara è possibile creare un nuovo D.G.U.E. utilizzando la risposta "Creare risposta" alla domanda "Che operazione si vuole eseguire?".

Quesito n. 9 del 02/08/2018

È necessario avere un geologo nel raggruppamento?

Risposta a quesito n. 9

Si precisa che, con riferimento all'art. 4.2.3 del Disciplinare di Gara, la dicitura "da intendersi come servizi ultimati" debba essere interpretata nel senso di servizi completati, rispetto ai quali cioè l'operatore economico non debba più effettuare prestazioni progettuali oggetto del relativo incarico. A titolo meramente esemplificativo, limitatamente agli appalti pubblici, come servizio ultimato può essere intesa la progettazione esecutiva una volta che il progetto sia stato verificato e validato

Risposta a quesito n. 8

Come esplicitato negli atti di gara e, in particolare, all'art. 4 del Disciplinare di Gara, «I concorrenti, a pena di esclusione, devono garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;

dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263».

Quesito n. 7 del 01/08/2018

In molte delle "ID Opere" si possono ravvisare delle lavorazioni di tipo inferiore o superiore. Alle opere di tipo inferiore si può supplire con opere di "ID Opere" di tipo superiore perché si presuppone che chi ha sviluppato un'opera di categoria superiore sia in grado di svilupparne una di tipo inferiore.

La domanda:

- *si può presentare un'opera di tipo E.13 al posto di una di tipo E.12?*
- *si può presentare un'opera di tipo E.21 al posto di una di tipo E.20?*
- *si può presentare un'opera di tipo S.04 o S.05 o S.06 al posto di una di tipo S.03?*

Risposta a quesito n. 7

ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, si fornisce la seguente risposta.

Con riferimento all'art. 8 del DM 17/06/2016, la classificazione delle prestazioni professionali è stabilita nella tavola Z-1 allegata al DM, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di

complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Come anche precisato dall'A.N.A.C. nella Linea guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", «*ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"».*

In relazione alle categorie "Edilizia" e "Strutture", è pertanto ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti ad un grado di complessità pari o superiore a quello previsto dalle categorie progettuali indicate nel Disciplinare di gara.

Con riferimento allo specifico quesito citato è dunque possibile partecipare alla gara possedendo requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti:

- alla categoria progettuale E.13 (grado complessità 1,20) in luogo della categoria progettuale E.12 (grado complessità 1,15);
- alla categoria progettuale E.21 (grado complessità 1,20) in luogo della categoria progettuale E.20 (grado complessità 0,95);
- alla categoria progettuale S.05 (grado complessità 1,05) o S.06 (grado complessità 1,15) in luogo della categoria progettuale S.03 (grado complessità 0,95).

Non è invece possibile partecipare alla gara possedendo requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti alla categoria progettuale S.04 (grado complessità 0,90) in luogo della categoria progettuale S.03 (grado complessità 0,95), in quanto di grado di complessità inferiore.

Quesito n. 6 del 30/07/2018

Per quanto riguarda la categoria E.12 (impianti sportivi, ecc.) di complessità 1.15 può essere coperta da altra categoria E di maggiore complessità come suggerisce l'interpretazione dell'ANAC che allego?

Risposta a quesito n. 6

Si precisa che con riferimento all'art. 8 del DM 17/06/2016, la classificazione delle prestazioni professionali è stabilita nella tavola Z-1 allegata al DM, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Come anche precisato dall'A.N.A.C. nella Linea guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", «*ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore*

complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità".

In relazione alla categoria "Edilizia", è pertanto ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti ad un grado di complessità pari o superiore a quello previsto dalle categorie progettuali E.12 ed E.20 indicate nel Disciplinare di gara.

Quesito n. 5 del 30/07/2018

Ho fatto il sopralluogo come capogruppo di ATP senza le deleghe degli altri professionisti. Chiedo se nel prossimo sopralluogo posso ripresentarmi munito di deleghe e eventuali altri professionisti disponibili.

Risposta a quesito n. 5

Si precisa che l'art. 8 del Disciplinare di gara indica espressamente che "A tutela della concorrenza è vietato ad uno stesso concorrente di partecipare a più di un sopralluogo e ad una stessa persona fisica di partecipare a più di un sopralluogo in rappresentanza di diversi concorrenti."

Di conseguenza al sopralluogo del giorno 06/08 p.v. non potrà partecipare nuovamente l'operatore economico raggruppando che ha già effettuato il sopralluogo.

Come già precisato nella risposta al quesito di gara n. 2, pubblicato sul sito informatico di Sviluppo Genova S.p.A., in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni singolo operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Ai fini della partecipazione come raggruppamento temporaneo, in occasione del sopralluogo del 06/08 p.v. dovranno dunque partecipare tutti gli altri singoli operatori raggruppandi che non erano presenti al sopralluogo del 30/07 u.s.

Quesito n. 4 del 27/07/2018

Si richiede se sia ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale con stessa categoria (Edilizia), diversa destinazione funzionale, ma stessa corrispondenza I/b rispetto al DM 18/11/1971 a patto di garantire grado di complessità > (ad esempio 1,2).

Risposta a quesito n. 4

Si precisa che, il DM 18/11/1971 è oggi sostituito dal DM 143 del 31/10/2013, aggiornato dal DM 17/06/2016.

Con riferimento all'art. 8 del citato DM del 2016, la classificazione delle prestazioni professionali è stabilita nella tavola Z-1 allegata al DM, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Come anche precisato dall'A.N.A.C. nella Linea guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", «ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore

complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"».

In relazione alla categoria "Edilizia", è pertanto ammissibile la partecipazione alla gara di un concorrente in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale riferiti alla categoria I/b di cui al DM 18/11/1971 a condizione che i suddetti requisiti garantiscano il grado di complessità indicato dal DM 143 del 31/10/2013 per le categorie progettuali E.12 ed E.20 indicate nel Disciplinare di gara

Quesito n. 3 del 25/07/2018

In caso di ricorso all'avvalimento, anche il professionista ausiliario deve obbligatoriamente presentare la polizza assicurativa professionale di cui all'art. 15.3 del CSA?

Risposta a quesito n. 3

Si precisa che, fermo restando l'obbligo di possedere copertura assicurativa professionale ex art. 5 del D.P.R. 137/2012, nei casi e secondo la disciplina prevista da tale Decreto del presidente della Repubblica, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto non è necessario che il concorrente produca già in sede di offerta copia della polizza assicurativa professionale del soggetto ausiliario, fatta salva la possibilità che la Stazione Appaltante ritenga di richiederla in seguito.

Quesito n. 2 del 23/07/2018

Per quel che concerne il sopralluogo di cui alla pag. 12 del Disciplinare di Gara, nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, si richiede se è sufficiente, nelle more della definizione del gruppo, effettuare il sopralluogo come singolo operatore raggruppando e poi allegare l'attestato accompagnato dalle deleghe di tutti i componenti."

Risposta a quesito n. 2

Si conferma quanto previsto all'art. 8 del Disciplinare di Gara, ossia che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni singolo operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Pertanto, tutti i singoli operatori raggruppandi dovranno effettuare il sopralluogo, a meno che questo non venga espletato da un rappresentante di un operatore raggruppando, il quale, al momento del sopralluogo, sia in possesso delle deleghe degli altri operatori raggruppandi.

È, infatti, necessario che tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento abbiano effettuato il sopralluogo o che all'uopo abbiano espressamente delegato un altro operatore economico raggruppando.

Quesito n. 1 del 23/07/2018

"In merito al punto T.1 del Disciplinare di Gara (pag 15), si chiede di specificare il formato in cui potranno essere prodotti gli elaborati."

Risposta a quesito n. 1

Si precisa che gli elaborati relativi all'elemento T.1, di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara, dovranno essere prodotti in formato A3 o A4, a scelta del concorrente.

Il Responsabile dell'Ufficio
Appalti, Contratti e Acquisti
Avv. Giacomo Marchese

